


TRASMESSA VIA PEC

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 502 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Comuni

Alle Province

Udine, 7 gennaio 2014

Alle Comunità montane

Alle Unioni dei Comuni

Alla Comunità collinare del Friuli

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

oggetto: Legge regionale finanziaria per l'anno 2014. Illustrazione generale norme di interesse degli enti locali.

Si informa che sul supplemento n.1 del 7 gennaio 2014 al BUR n. 1 del 2 gennaio 2014 è pubblicata la **legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23**, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)".

Nel rinviare alla lettura dell'intero testo normativo si illustrano le principali novità contenute agli articoli 10 (*Sussidiarietà e devoluzione*) e 14 (*Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili*).

Gli argomenti sono raccolti per ambito di materia secondo i seguenti paragrafi:

Articolo 10:

- 1. Compartecipazioni spettanti agli enti locali**
- 2. Risorse straordinarie per Comuni e Province**
- 3. Trasferimento ordinario alle Province**
- 4. Trasferimento ordinario ai Comuni e compensazioni gettiti**
- 5. Fondo ai Comuni per il personale transitato in mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato**
- 6. Fondo per il personale in aspettativa sindacale retribuita**
- 7. Trasferimento ordinario alle Comunità montane**
- 8. Fondo per il personale del comparto unico**
- 9. Fondo per l'associazionismo sovracomunale di Unioni, Associazioni intercomunali e per i Comuni risultanti da fusione**
- 10. Fondi per funzioni conferite agli enti locali**
- 11. Fondo perequativo minor gettito IMU 2013**

- 12. Gestione gettito IMU 2014 e altri tributi locali**
- 13. Trasferimento per partecipazione attività accertamento tributario**
- 14. Altre disposizioni di carattere generale dell'articolo 10**

Articolo 14

- 15. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici**
- 16. Disposizioni in materia di patto di stabilità interno e di coordinamento della finanza pubblica**
- 17. Norme contabili in materia di adozione documenti contabili**
- 18. Disposizioni in materia di enti deficitari o dissestati**

* * *

Articolo 10

1. Compartecipazioni spettanti agli enti locali (art. 10, commi 1-4)

Per l'anno 2014 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate nella misura di **366.761.154,59 euro**.

Come ogni anno, la quantificazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali è determinata, nella legge finanziaria, in via provvisoria. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi sarà accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale congruaggio, positivo o negativo.

2. Risorse straordinarie per Comuni e Province (art. 10, comma 5 e comma 36)

Per l'anno 2014 il legislatore regionale ha stanziato, a valere su risorse proprie e in aggiunta alle quote di compartecipazione di cui al precedente paragrafo, **25 milioni di euro**, di cui 6 milioni di euro per i Comuni e 19 milioni di euro per le Province, in relazione al minore gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo di energia elettrica.

Il riparto, come previsto dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012, è disposto sulla base della media del gettito accertato dell'addizionale relativo agli anni 2009-2011, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il primo semestre di ogni anno, in misura proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

3. Trasferimento ordinario alle Province (art. 10, commi 7-8)

Per l'anno 2014 il fondo per il trasferimento ordinario spettante alle Province è quantificato in **31.754.466,49 euro**, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni ordinarie attribuite alle Province per l'anno 2013 (ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 27/2012).

Il trasferimento è assegnato in **tre rate** con le seguenti modalità e tempistica (compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale):

- la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014;
- la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2014;
- la terza, pari al 40 per cento dello spettante, entro il 31 ottobre 2014.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

4. Trasferimento ordinario ai Comuni (art. 10, commi 9-11) e compensazioni gettiti

Lo stanziamento complessivo per il trasferimento ordinario spettante ai Comuni per l'anno 2014 ammonta a **287.198.939,50 euro**, da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013 (ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44 della legge regionale 27/2012).

Su tale assegnazione è previsto il recupero a favore del bilancio regionale del gettito IMU 2013 (si veda l'articolo 1 della legge regionale 12/2013¹), nonché dell'importo

¹ Il testo del citato articolo 1 della legge regionale 12/2013 è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria)

1. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 , che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi, sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.

2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi:

a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;

b) individua gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.

4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

relativo al gettito TARES 2013. Detto recupero sarà operato con mandato a favore dei Comuni e contestuale riversale d'incasso a favore del bilancio regionale.

Il trasferimento è assegnato con le seguenti modalità e tempi (compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale):

- a) la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014;
- b) la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2014;
- c) la terza, pari al 40 per cento dello spettante, entro il 31 ottobre 2014.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

5. Fondo ai Comuni per il personale transitato in mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato (art. 10, comma 12)

Per l'anno 2014 è previsto un fondo di **180.000 euro** a favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato.

Le risorse sono assegnate in unica soluzione entro il 31 agosto 2014 in misura pari agli oneri pagati nel 2013 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.

La domanda di assegnazione del fondo deve pervenire allo scrivente Servizio entro il 31 marzo 2014 e indicare:

- a) il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato;
- b) l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2013 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2013.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

6. Fondo per il personale in aspettativa sindacale retribuita (art. 10, commi 13-15)

6.1 Stanziamento per l'anno 2014

Per l'anno 2014 è previsto un fondo di **120.000 euro** a favore dei soli Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per la copertura parziale degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014.

Le risorse sono assegnate in unica soluzione entro il 31 agosto 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014 dichiarati dagli enti predetti; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

Entro il 31 marzo 2014 gli enti interessati presentano domanda allo scrivente Servizio, indicando per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.

Gli enti beneficiari del riparto rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7².

6.2 Rendicontazione oneri riparto 2013

Si richiama l'attenzione degli enti locali beneficiari del riparto del fondo stanziato nell'anno 2013 per la compensazione degli oneri per il personale in aspettativa sindacale retribuita sulla previsione di cui all'articolo 10, comma 14, della legge regionale 27/2012.

Gli enti beneficiari di detto riparto rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2014 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2013 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non trova applicazione la disposizione di cui all' articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

7. Trasferimento ordinario alle Comunità montane (art. 10, comma 16)

Per l'anno 2014 il fondo per il trasferimento ordinario spettante alle Comunità montane è quantificato in **5.433.664,89 euro**, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni ordinarie attribuite ai medesimi enti per l'anno 2013 (ai sensi dell'articolo 10, comma 16, della legge regionale 27/2012).

L'importo è assegnato in unica soluzione entro il 30 giugno 2014 (compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale).

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

8. Fondo per il personale del comparto unico (art. 10, commi 18-19)

Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2014 un fondo di **32.074.083,71 euro**, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2013, per il medesimo concorso (ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 27/2012). L'assegnazione è disposta con la seguente tempistica (compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale):

- la prima rata, pari al 50 per cento, dello spettante è erogata entro il 31 maggio 2014;

² Il citato comma 2 bis dell'articolo 56 della legge regionale 7/2000 prevede in relazione ai crediti di modico valore, la rinuncia dell'Amministrazione regionale al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.

- la seconda rata, pari al 50 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 settembre 2014.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

9. Fondo per l'associazionismo sovracomunale di Unioni, Associazioni intercomunali e per i Comuni risultanti da fusione (art. 10, comma 21)

Anche per l'anno 2014 è previsto un fondo per l'incentivazione dell'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione.

Lo stanziamento, pari a **5 milioni** di euro, sarà assegnato entro il 15 novembre 2014, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e ai Comuni risultanti da fusione, secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

In vista del riordino del sistema regione- autonomie locali, non beneficiano del riparto in argomento le nuove associazioni intercomunali e le nuove unioni costituite dopo la ricognizione del 15 febbraio 2013.

Si coglie l'occasione per rammentare che:

- a) **entro il 15 febbraio 2014** dovranno pervenire allo scrivente Servizio i modelli B e C per la verifica delle funzioni finanziate nel 2013 (i modelli sono scaricabili in formato word dall'apposito applicativo informatico "Forme associative" al quale si accede dall'area riservata del Portale Autonomie locali);
- b) entro il **15 febbraio 2014** dovrà essere trasmessa la scheda di ricognizione delle forme associative esistenti;
- c) le domande di incentivo per l'anno 2014 dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale del Piano di valorizzazione territoriale 2014.

(Riferimento: Struttura Posizione organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale)

10. Fondi per funzioni conferite agli enti locali (art. 10, commi 23-27)

Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), è previsto, per l'anno 2014, un fondo di **5.150.000 euro** da assegnare agli enti succitati entro il 31 maggio 2014. Il riparto è disposto in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2013 per le medesime finalità (ai sensi dell'articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2012). Solo successivamente all'esito dell'accordo Stato Regione relativo al patto di stabilità si procederà all'iscrizione di ulteriori risorse (di parte capitale).

Per il finanziamento delle funzioni conferite alle Province in materia di politiche del lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la

tutela e la qualità del lavoro), è previsto, per l'anno 2014, un fondo di **9.331.208,59 euro**, da ripartire entro il 30 settembre 2014:

- a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;
- b) per 1.627.648,00 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 19, comma 27, lettera b), della legge regionale 27/2012, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.

Infine, per il finanziamento degli oneri relativi al personale trasferito agli enti locali, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, è previsto per l'anno 2013 un fondo di **699.016,14 euro**, da ripartire entro il 31 maggio 2014 in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

11. Fondo perequativo minor gettito IMU 2013 (art. 10 commi 29-31)

Il legislatore regionale ha istituito per l'anno 2014 un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2013, come individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 12/2013³.

Detto fondo è finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito IMU 2013, recuperato dai Comuni e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno.

Il riparto è disposto entro il 30 settembre 2014, in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di in capienza dello stanziamento, quantificato in **3 milioni di euro**.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

12. Gestione gettito IMU 2014 e altri tributi locali (art. 10 commi 33-34)

La legge regionale finanziaria ha disciplinato la questione relativa a eventuali recuperi di gettiti a favore dello Stato in relazione a tributi locali **in base alla normativa vigente** al momento della sua approvazione definitiva che, come è noto, è avvenuta prima della votazione finale della legge di stabilità 2014.

In ragione di un tanto e nell'ottica di recepire le novità e le eventuali modifiche contenute nella predetta legge statale, il Consiglio regionale ha comunque previsto che con **successiva legge regionale**, quindi dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2014, saranno disciplinati i rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia

³ Si veda il riferimento alla nota 1.

Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei comuni stessi. Tale disciplina, quindi, potrà confermare, integrare o modificare quella contenuta nella legge finanziaria.

Al momento, pertanto, l'articolo in esame, sulla base della normativa statale vigente alla data della sua approvazione, ha stabilito che, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 (di istituzione in via anticipata dell'Imposta municipale propria) e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, **il recupero al bilancio statale dei gettiti 2014** dovuti da parte dei Comuni e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza saranno disposti a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2015.

Per tale finalità, con la legge regionale di assestamento 2014 saranno disciplinate le modalità di:

- a) recupero in caso di incapienza dei trasferimenti ordinari;
- b) mantenimento del punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2014 e la previgente Imposta comunale sugli immobili;
- c) individuazione della quota di maggiore o minore gettito IMU 2014 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
- d) individuazione degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2014, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

13. Trasferimento per partecipazione attività accertamento tributario (art. 10 commi 37-38)

Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione statutaria, il legislatore regionale ha disciplinato il trasferimento di risorse a favore dei Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010), dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), in relazione al maggior gettito recuperato, limitatamente alla quota che viene attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

Tale trasferimento, in particolare, è disposto sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale, la distinzione del gettito per singolo tributo e la ricorrenza dei presupposti di compartecipazione della Regione sul gettito recuperato.

Per l'anno 2014 le risorse da assegnare ammontano a **269,23 euro** e ne risultano destinatari due Comuni.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

14. Altre disposizioni di carattere generale dell'articolo 10

A) Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui (art. 10, commi 40-43)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui accesi dagli enti locali medesimi con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito per la realizzazione di opere pubbliche, nel caso in cui i suddetti mutui, assistiti dal contributo concesso dall'Amministrazione regionale, siano oggetto di estinzione anticipata.

Per tale finalità, gli enti locali che intendono estinguere anticipatamente i mutui assistiti da contributo regionale presentano alla Direzione centrale che ha concesso il beneficio specifica richiesta di conferma del contributo, sia con riferimento alle annualità di contributo già erogate che a quelle ancora da erogarsi.

La richiesta di conferma deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) attestazione a cura del responsabile del procedimento dell'avvenuto inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera o dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo;
- b) dimostrazione delle fonti finanziarie che garantiscono l'estinzione anticipata del mutuo assistito da contributo;
- c) progetto preliminare approvato e piano di finanziamento del nuovo intervento, riconducibile alle tipologie di intervento finanziate dalla legge autorizzativa del contributo oggetto della richiesta di conferma ovvero consistenti in interventi di manutenzione ordinaria, che l'ente locale intende finanziare con le annualità di contributo concesse e non ancora erogate. A seguito della conferma del contributo l'Amministrazione regionale eroga le residue annualità di contributo direttamente all'ente locale.

Verificata la documentazione di cui sopra l'Amministrazione regionale conferma il contributo concesso, finalizzandolo alla realizzazione dell'intervento alla sopra riportata lettera c), per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle annualità di contributo concesse e non ancora erogate, tenuto conto della spesa ammissibile del nuovo intervento a fronte del quale il contributo viene confermato.

Ferme restando le modalità e i termini di rendicontazione dell'intervento originario per il quale è stato concesso il contributo, con il provvedimento di conferma dei contributi sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 per la realizzazione dell'opera o dell'intervento a fronte del quale il contributo è stato confermato. La mancata o parziale rendicontazione dell'intervento oggetto del contributo originario o dell'intervento nuovo comporta la revoca della parte di contributo corrispondente.

B) Normativa ASTER (art. 10, comma 47)

L'articolo 10 in esame integra la disciplina contenuta nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) aggiungendo dopo il comma 1 dell'articolo 57 la seguente disposizione: <<1 bis. *Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziare nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito*

di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.>>.

(Riferimento: Struttura Posizione organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale)

C) Finanziamento a favore del Comune di Tolmezzo (art. 10, comma 44)

Anche per l'anno 2014 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di **130.000 euro**, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2014, da presentare entro il 31 marzo 2014 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali

L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2014, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)

D) Assegnazione straordinaria a favore dell'ANCI (art. 10, commi 48 - 50)

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI - Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2014 e in unica soluzione, un fondo straordinario di complessivi **25.000 euro** per sostenere spese di promozione e per la formazione del personale, sia in materia di riforma dei sistemi amministrativi e contabili degli enti locali, sia al fine di supportare le azioni di complessivo riordino del sistema Regione - autonomie locali e sviluppo delle forme associative fra Comuni. Il termine di rendicontazione scade il 31 marzo 2015.

Articolo 14

15. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 14, commi 1 - 2)

Nel corso dell'anno 2013 la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, si è fatta parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio⁴, sia collaborando a iniziative di formazione, sia supportando quattro Comuni della Regione nell'attività di sperimentazione. Lo scorso anno, inoltre, è stato costituito un gruppo tecnico (al quale partecipano funzionari regionali, rappresentanti di ANCI, UPI e ANCREL e referenti INSIEL), allo scopo di seguire la normativa e proporre alla Giunta regionale i punti principali del programma 2014.

⁴ Si veda, al riguardo, la deliberazione di generalità della Giunta regionale n. 1879 del 14 ottobre 2013.

In ragione di un tanto, l'articolo 14 in argomento formalizza in modo esplicito questo ruolo regionale di sostegno all'attuazione della riforma.

In particolare, si prevede che, per il tramite della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, la Regione Friuli Venezia Giulia:

- a) assume il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
- b) promuove iniziative formative e di accompagnamento per creare le migliori condizioni possibili per l'applicazione a regime della nuova disciplina;
- c) si pone come interlocutore e garante nei confronti dello Stato per l'attuazione della sperimentazione e per l'avvio a regime dell'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di ricercare soluzioni contabili legate a specificità e peculiarità derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.

(Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori)

16. Disposizioni in materia di patto di stabilità interno e di coordinamento della finanza pubblica (art. 14, commi 3-13 e comma 22)

Le norme in materia di patto di stabilità interno, per gli enti locali con popolazione superiore ai 1000 abitanti, non hanno subito sostanziali modifiche rispetto allo scorso anno.

Con l'articolo 14 in esame la Regione ha autorizzato la cessione di spazi finanziari, a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi, per una percentuale **almeno del 20 per cento** dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali della Regione. Gli spazi finanziari verticali regionali saranno assegnati prioritariamente sulla base di:

- a) esigenze connesse a pagamenti in settori ritenuti strategici dall'Amministrazione regionale, in particolare, in relazione a contributi regionali già impegnati e liquidati a favore degli enti locali;
- b) sopravvenute esigenze di natura particolare od urgente.

Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile 2014:

- a) sarà determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per il 2014 a ogni ente locale anche in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali;
- b) saranno definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità e approvata la relativa modulistica.

Sempre con atto deliberativo, la Giunta regionale, fermo restando il sistema sanzionatorio vigente, definirà ulteriori misure premiali e penali tenuto conto della gestione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali. Eventuali adeguamenti o aggiustamenti contabili, conseguenza di modifiche apportate a livello statale, saranno apportati con atto amministrativo giuntale, senza la necessità di un intervento normativo, il tutto al fine di ridurre i tempi e rendere più snella la procedura.

Rilevanti risultano poi le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14. In particolare, il comma 10 prevede che gli enti locali a cui si applicano le disposizioni del

patto di stabilità interno, alleghino al bilancio di previsione un **prospetto** che dia conto degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Un tanto affinché il Consiglio comunale sia informato dei riflessi delle regole del patto sia sul bilancio che sui flussi di cassa di entrate e spese. Il comma 11 dispone che entro il termine perentorio del **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi già a decorrere dal 2014 per l'anno 2013, gli enti soggetti al patto di stabilità interno dovranno inviare alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una **certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito**, sottoscritta dal Rappresentante legale, dal Responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria. In caso di mancato rispetto del termine si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge regionale n. 27/2012.

Con il comma 22, recependo alcune norme del decreto legge n. 78/2010, sono state abrogate alcune disposizioni regionali che prevedevano, il contenimento di alcune voci di spesa degli enti locali solo in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Lo Stato negli ultimi anni è più volte intervenuto nella materia del contenimento delle spese. Pertanto, in attesa di una disciplina regionale di revisione della spesa pubblica che dovrebbe riguardare l'intero sistema Regione – enti locali, è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22⁵, la lettera c) del comma 11⁶ e il comma 12⁷ dell'articolo 14 della legge regionale n. 27/2012, nonché il comma 28.1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17⁸, in quanto risultavano essere in contrasto con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica rivolti a tutti gli enti locali e non soltanto a quelli inadempienti alle regole del patto di stabilità interno.

(Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori)

⁵ Il testo del comma abrogato è il seguente: "10. Il rispetto delle disposizioni di principio che prevedono il contenimento di alcune componenti di spesa previste dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10 e 14, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è garantito per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia con il conseguimento degli obiettivi in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) e successive modifiche".

⁶ Il comma 11, dove è inserita la lettera c) abrogata è il seguente: 11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come definiti dal comma 1, lettere a), b) e c), gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008;

c) non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e per acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; è inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione".

⁷ Il comma 12 abrogato è il seguente: "12. La disposizione di cui al comma 19 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è prorogata, per gli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilità, anche per gli anni 2014 e 2015".

⁸ Il comma 28.1.1. abrogato è il seguente: "28.1.1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 28.1, gli enti non soggetti al patto di stabilità non possono, nell'anno successivo, sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione".

17. Norme contabili in materia di adozione documenti contabili (art. 14, commi 14-15)

In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

18. Disposizioni in materia di enti deficitari o dissestati (art. 14, commi 16-19)

L'articolo 14 in esame contiene anche una serie di disposizioni in materia di enti locali deficitari o dissestati, che integrano la disciplina statale e la coordinano con la specialità regionale, in attesa di una riforma organica in materia.

In particolare è previsto che:

1) Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali: saranno individuati gli uffici regionali e gli eventuali organismi competenti per le attività di cui delle finzioni suddette e sono definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni in argomento.

2) Per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 267/2000, la Regione istituisce un fondo di anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli enti locali in difficoltà. Per l'anno 2014 **il fondo ammonta a 200.000 euro.**

Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, saranno definiti:

- a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
- b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
- c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quale l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.

(Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori)

Con successive note illustrative alcuni degli argomenti sopra accennati, in particolare quelli per i quali è prevista la definizione di normativa attuativa con deliberazione di Giunta regionale, saranno oggetto di ulteriori specificazioni.

Si coglie l'occasione per ricordare che sul portale Sistema delle autonomie locali (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>), nella sezione *Finanza locale*, sono inserite le leggi finanziarie regionali di interesse per le autonomie locali, le note illustrative in materia, le banche dati dei trasferimenti agli enti locali⁹.

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine si riportano, nell'allegato schema, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale
dott. Salvatore Campo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)

⁹ Dal Portale è altresì possibile visualizzare gli studi e supporti di analisi relativi alla finanza locale predisposti dal Servizio finanza locale. Gli studi sono dei brevi approfondimenti monografici, con valutazioni e commenti, di alcuni specifici ambiti finanziari degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. I supporti di analisi sono documenti di sintesi, che presentano in un'ottica comparativa dati statistici, finanziari ed economici relativi alla finanza locale del Friuli Venezia Giulia.

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio finanza locale

UDINE - Via Sabbadini, 31
fax: 0432 555578,
e-mail: finanza.locale@regione.fvg.it

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
Direttore del Servizio	CAMPO Salvatore	0432 - 555558	salvatore.campo@regione.fvg.it
Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali			
Coordinatore	DEPIERI Angela	0432 - 555454	angela.depieri@regione.fvg.it
	COMINO Elisa	0432 - 555466	elisa.comino@regione.fvg.it
	MELON Alessandra	0432 - 555515	alessandra.melon@regione.fvg.it
	PIOVESAN Sandra	0432 - 555519	sandra.piovesan@regione.fvg.it
	ZULIANI Laura	0432 - 555451	laura.zuliani@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori			
Responsabile	MOSSENTA Alessandra	0432 - 555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	andrea.battiston@regione.fvg.it
	FALESCHINI Raffaella	0432 - 555505	raffaella.faleschini@regione.fvg.it
	GERMANO Alberto	0432 - 555762	alberto.germano@regione.fvg.it
	MELON Cristina	0432 - 555171	cristina.melon@regione.fvg.it
	MINISINI Donatella	0432 - 555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale			
Responsabile	PARDINI Marcella	0432 - 555554	marcella.pardini@regione.fvg.it
	BASSO Tiziana	0432 - 555502	tiziana.basso@regione.fvg.it
	CECCONI Oriana	0432 - 555039	oriana.cecconi@regione.fvg.it
	CHIABUDINI Gabriella	0432 - 555537	gabriella.chiabudini@regione.fvg.it
	LIZZI Carla	0432 - 555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	MEDEOT Luana	0432 - 555459	luana.medeot@regione.fvg.it
	TESTONI Laura	0432 - 555583	laura.testoni@regione.fvg.it